

RELEASE
GRUPPO BANCO BPM

Statuto Sociale

STATUTO SOCIALE

Iscritto al Registro delle Imprese
di Milano protocollo n. 935766/2017
in data 10 gennaio 2018

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1.) Denominazione.

E' costituita una società per azioni con la denominazione: "Release S.p.A."

La Società fa parte del Gruppo Banco Popolare (il "Gruppo") iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia. In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Articolo 2.) Sede.

La società ha sede in Milano. La direzione generale, ove esistente, è presso la sede legale.

Articolo 3.) Oggetto.

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, nei confronti del pubblico, della attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma (compresa l'attività di acquisto dei crediti di impresa ai sensi della Legge 21 febbraio 1991 n. 52), con particolare riguardo a quelli connessi ad operazioni di locazione finanziaria, e di ogni altra attività strumentale e connessa consentita dalla legge.

La società può esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico anche nella forma del rilascio di garanzie.

La società può infine assumere partecipazioni in coerenza con l'oggetto sociale e le strategie di gestione, nei limiti della normativa primaria e secondaria applicabile.

Articolo 4.) Durata.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5.) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale ammonta a euro 430.488.261,00 ed è diviso in n. 430.488.261 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 9.) Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10.) Convocazione.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 11.) Intervento e voto.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 12.) Presidente.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 13.) Maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 14.) Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15.) Numero, durata e compenso degli amministratori.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da 4 a 7, a discrezione dell'assemblea.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere amministratore indipendente.

Non si considerano amministratori indipendenti:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 16.) Presidente e organi delegati.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario. Non riveste ruoli esecutivi, né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché un consigliere delegato, determinandone funzioni e poteri, salvi quelli che sono ad esso espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto e, comunque, nei limiti previsti dalla legge.

Il contenuto delle deleghe è determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione in modo da consentire al Consiglio di Amministrazione la puntuale verifica del corretto adempimento, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione.

Articolo 17.) Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso

luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18.) Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, sia nella funzione di organo di supervisione strategica, sia quale organo di gestione, si attiene alle leggi ed alle altre disposizioni applicabili, ivi comprese le disposizioni di vigilanza.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 19.) Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

DIRETTORE GENERALE

Articolo 20.) Direttore Generale

Il Direttore Generale, ove nominato, sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea. In caso di assenza od impedimento, o di cessazione dalla carica per qualsivoglia causa, ivi inclusi i casi di sospensione temporanea dall'incarico, e finché non venga nominato il suo sostituto, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, dal Vice Direttore Generale, se nominato, o da un dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

In caso di mancata nomina del direttore generale, il ruolo di capo dell'esecutivo e del personale della Società è svolto dall'amministratore delegato.

Articolo 21.) Collegio Sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio Sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri Organi e collaborando con essi, nonché ferme le altre sue competenze previste dalla normativa applicabile:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario;
- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;
- vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Le osservazioni, proposte e attività di verifica del Collegio Sindacale sono adeguatamente documentate e conservate.

Il Collegio Sindacale può svolgere le funzioni dell'Organismo di vigilanza, eventualmente istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui si dota la società per prevenire i reati rilevanti ai fini del suddetto decreto legislativo.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il Collegio Sindacale dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi aziendali e delle funzioni appartenenti al sistema dei controlli interni. Può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo.

Il Collegio Sindacale mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

L'interazione tra l'attività dell'organo con funzione di controllo e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull'intermediario; l'Organo con funzione di controllo informa tempestivamente le Autorità di vigilanza degli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità della gestione o violazione delle norme che disciplinano l'attività della società.

Articolo 22.) Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione abilitata ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 23.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 24.) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIoglimento

Articolo 25.) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

ooOoo